

 **moodle**moot
ITALIA ONLINE 2020

Simone Aliprandi

APPROFONDIMENTO 1

Come proteggero le mie lezioni e i miei materiali ora che è tutto on line?



i miei riferimenti in rete:

- Il mio sito web: www.aliprandi.org
- Array Law Firm: www.array.eu
- Blog: <http://aliprandi.blogspot.it>
- SlideShare: www.slideshare.net/simonealiprandi/

orsù seguitemi

 facebook


- Pagina Facebook:
www.facebook.com/simone.aliprandi.page/

 twitter

- Twitter: @simonealiprandi
<https://twitter.com/simonealiprandi>

 Linked in

- Profilo LinkedIn:
<https://it.linkedin.com/in/aliprandi/>



Didatticaduepuntozero

<https://aliprandi.org/books/didatticaduepuntozero>

*Capitolo 5:
Il diritto d'autore e le licenze
open dell'attività didattica*

→ *scarica qui*

Voi da che parte state?



Che cosa tutela il diritto d'autore?

Articolo 1 – Legge 633/1941

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie [...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Che cosa tutela il diritto d'autore?

Articolo 2 – Legge 633/1941

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, **didattiche**, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia [...];
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia [...];

Che cosa tutela il diritto d'autore?

[continua] Articolo 2 – Legge 633/41

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Che cosa NON tutela il diritto d'autore?

La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e **non le idee**, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali (art. 9, n. 2, TRIPs).

Inoltre non sono coperte dal diritto d'autore le semplici informazioni, i singoli dati, le scoperte, i fatti storici.

come si **acquisisce** il diritto d'autore sulle proprie creazioni?


come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni?

Articolo 6 – Legge 633/41

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione dell'opera**, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

come si **dimostra** la paternità delle proprie opere?

È sufficiente riuscire a produrre
una prova di anteriorità temporale,
possibilmente con **data certa.**



metadatazione e marcatura temporale di un file



di chi sono originariamente i diritti d'autore?



REGOLA GENERALE

- **dell'autore** (cioè della persona fisica che ha creato concretamente l'opera)

ECCEZIONI

- *software, banche dati, opere di design:*
per queste opere i diritti sono in via originaria del datore di lavoro (salvo patto contrario)

COPYRIGHT = CLOSED BY DEFAULT



e quali sono di preciso i diritti acquisiti?

DIRITTI PREVISTI DALLA L. 633/41

diritti di tipo personale

diritti morali d'autore

diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità creativa dell'autore

- diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20)
- diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore (art. 20)
- diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore, in caso di opere anonime o pseudonime (art. 21)
- diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali (art. 142)

diritti di tipo patrimoniale

diritti esclusivi di utilizzazione economica

alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro; durano fino a 70 anni dalla morte dell'autore

- dir. di pubblicare l'opera (art.12)
- dir. di riprodurre l'opera (art.13)
- dir. di trascrivere l'opera (art.14)
- dir. di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera (art.15)
- dir. di comunicare al pubblico l'opera (art.16)
- dir. di distribuire l'opera (art.17)
- dir. di tradurre l'opera (art.18)
- dir. di modificare/elaborare l'opera (art.18)
- dir. di pubblicare le opera in raccolta (art.18)
- dir. di noleggiare l'opera, di autorizzare il noleggio o il prestito (art.18bis)
- dir. di seguito sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti (art.144 ss.)

diritti connessi

diritti esclusivi su attività intellettuali o creative simili o connesse a quelle tutelate dal diritto d'autore

- dir. del produttore di fonogrammi (artt.72 ss.)
- dir. del produttore di opere cinematografiche o audiovisive (art.78bis ss.)
- dir. relativi all'emissione radiofonica e televisiva (artt.79 ss.)
- dir. degli artisti interpreti ed esecutori (artt.80 ss.)
- dir. relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (art.85ter)
- dir. relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (art.85quater)
- dir. relativi a bozzetti di scene teatrali (art.86)
- dir. relativi alle fotografie (artt.87 ss.)
- dir. relativi alla corrispondenza epistolare (artt.93 ss.)
- dir. relativi al ritratto (artt.96 ss.)
- dir. relativi ai progetti di lavori d'ingegneria (art.99)

equo compenso

sorta di diritti di credito che sorgono in capo ai titolari di diritti d'autore e diritti connessi per gli utilizzi che vengono fatti dei loro prodotti

diritto sui generis

particolare diritto che nasce in capo al costituente di una banca dati; consiste nel poter vietare operazioni di estrazione e reimpiego della banca dati o di sue parti sostanziali (art. 102bis)

focus: la tutela delle fotografie nella legge italiana

opera fotografica
(con carattere creativo)



è tutelata da un
pieno diritto d'autore,
quindi...

- coperta da diritti morali
- durata: 70 anni dalla morte



semplice fotografia
(senza carattere creativo)



è tutelata da un
mero diritto connesso,
quindi...

- non coperta da diritti morali
- durata: 20 anni dallo scatto

fotografie creative / non creative: come distinguerle?

La creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore.

NB: Non c'entra la perizia tecnica e l'esperienza del fotografo. Anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia assurgere ad originale interpretazione personale dell'autore.

Tratto da: Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM.

La definizione dell'art. 87 Legge 633/1941

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

opere diffuse online: un altro “strato” di regole

Quando le opere vengono diffuse attraverso piattaforme web, oltre alle norme di legge dobbiamo tenere in considerazione un ulteriore “strato” di regole, cioè quello interno alle piattaforme, rappresentato dai cosiddetti “termini d’uso”.

→ *meccanismo del c.d. “notice and take down”*



grazie per l'attenzione

slides rilasciate sotto licenza
Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0